

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INFERMIERI COLPITI
DA CALAMITÀ NATURALI O ALTRI EVENTI STRAORDINARI**

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti linee di indirizzo disciplinano le modalità di concessione di contributi a favore degli infermieri e delle loro famiglie colpiti da calamità naturali o comunque da altri eventi di natura straordinaria.

Articolo 2 – Tipologia e finalità del contributo

1. La Fnopi concede, nei limiti del relativo capitolo di bilancio, un contributo *una tantum* finalizzato a:

- a) sostenere gli infermieri che abbiano subito un danno a seguito di un evento calamitoso e/o straordinario alla propria abitazione di residenza o di domicilio ovvero al proprio studio professionale;
- b) sostenere gli infermieri che abbiano subito un danno a seguito di un evento calamitoso e/o straordinario al proprio mezzo di trasporto;
- c) sostenere gli infermieri impossibilitati a lavorare a causa di invalidità al lavoro provocata da un evento calamitoso e/o straordinario;
- d) sostenere le famiglie degli infermieri deceduti a causa di un evento calamitoso e/o straordinario.

Articolo 3 - Imputazione delle spese

1. Le spese di cui alle presenti linee di indirizzo sono poste a carico degli appositi capitoli di bilancio della FNOPI.

Articolo 4 – Requisiti

1. Possono presentare apposita domanda, al proprio OPI di appartenenza, gli infermieri che abbiano subito un danno da un evento calamitoso o da altri eventi straordinari che:

- a) all'atto di presentazione della domanda, siano regolarmente iscritti all'Albo ed in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Ordine;
- b) abbiano la residenza, il domicilio o il domicilio professionale in un Comune colpito dall'evento calamitoso o da altri eventi straordinari;
- c) abbiano, in alternativa al requisito di cui alla lettera b), comunque subito un danno a causa di un evento oggettivamente imprevedibile e inevitabile;

d) presentino un modello ISEE del nucleo familiare, riferito all'ultimo anno utile, di valore non superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00).

2. In caso di decesso dell'infermiere, il requisito reddituale, di cui alla lett. d), deve essere posseduto dal familiare che presenti la domanda di contributo.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'istante deve dimostrare di essere proprietario/comproprietario dell'immobile di residenza o di domicilio ovvero dello studio professionale o del mezzo di trasporto. In caso di comproprietà dell'immobile, il contributo sarà concesso in proporzione alla quota di proprietà.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'attribuzione del contributo dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro i due anni dalla data dell'evento, all'Ordine Provinciale di iscrizione del richiedente.

2. Sulla base dell'evento per il quale la domanda è presentata, dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) in ogni caso, modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata e in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

b) in ogni caso, le fatture relative alle spese sostenute;

c) in ogni caso, copia del provvedimento con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e/o comunque lo stato di calamità da parte dell'Autorità competente;

d) limitatamente alla ipotesi in cui si richieda il rimborso per i danni subiti all'immobile utilizzato sia quale abitazione sia quale studio professionale, l'attestazione con la quale l'istante dichiara di utilizzare tale immobile per entrambe le destinazioni d'uso sopra riportate e di aver dichiarato tale utilizzo ai fini fiscali;

e) limitatamente alle ipotesi in cui si richieda il rimborso per i danni occorsi agli immobili di cui all'art. 2, punto 1, lett. a), l'attestazione relativa all'entità dei danni occorsi all'immobile, alle attrezzature ed alla strumentazione dello studio, debitamente dettagliati e documentati;

f) per i casi di cui all'art. 2, punto 1, lett. d), copia della documentazione comprovante la menomazione o l'invalidità a lavoro pari almeno al 74%;

g) nei casi di cui all'art. 2, punto 1, lett. e), certificazione di morte dell'infermiere.

3. La documentazione di cui alle lettere a), c), f) e g) può essere fornita mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Articolo 6 – Presentazione delle richieste alla Fnopi

1. L'Ordine ricevente le domande, verificato il possesso dei requisiti per l'erogazione del contributo, trasmette le singole richieste alla Fnopi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. Sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, la Fnopi concede agli Ordini le somme necessarie ad evadere le singole richieste di contributo pervenute, fino a esaurimento del relativo capitolo di bilancio. Le domande pervenute che non abbiano trovato apposita copertura economica ovvero pervenute oltre il 30 settembre dell'anno, saranno comunque valutate l'anno successivo sulla base del medesimo ordine cronologico.
3. Ferma la possibilità di richiedere all'Ordine il fascicolo istruttorio del richiedente il contributo, la Fnopi si riserva di recuperare le eventuali somme erogate in assenza dei requisiti di cui alle presenti Linee Guida.

Articolo 7 - Modalità del conferimento

1. Coloro che intendono richiedere il contributo di cui sopra dovranno presentare apposita domanda secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale dell'Opi di iscrizione.
2. La domanda, debitamente compilata, deve essere inviata a mezzo p.e.c. personale all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine. Nell'oggetto della p.e.c. deve essere espressamente indicato *"Richiesta contributo calamità ed eventi straordinari"*.
3. Relativamente all'erogazione a favore delle famiglie degli infermieri deceduti, potranno fare richiesta di contributo: *a)* il coniuge o il convivente civile; *b)* i figli in assenza di coniuge e di convivente civile (in caso di figli minorenni alla richiesta può provvedere il tutore); *c)* i genitori del *de cuius* in assenza di coniuge, in assenza di convivente civile e in assenza di figli; *d)* il convivente *more uxorio*, in assenza dei soggetti di cui alle precedenti lettere.
4. La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all'erogazione del contributo.
5. L'Ordine valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, riservandosi di richiedere eventuali integrazioni, che dovranno essere prodotte nei termini espressamente indicati nelle comunicazioni ai richiedenti.
6. Relativamente alle richieste di contributo di cui all'art. 2, punto 1, lettere a), b), e c), il richiedente potrà presentare contestualmente fino a un massimo di due domande di contributo che abbiano avuto origine nel medesimo evento dannoso. In tali casi, l'Ordine provvederà all'erogazione di un unico contributo, riferito ad entrambe le richieste, per un importo comunque non superiore a 7.000,00 euro (settemila,00).
7. Le richieste di contributo di cui all'art. 2, punto 1, lettere d) ed e) possono essere cumulate con un'altra delle domande di contributo previste nel medesimo articolo che abbiano avuto origine

dallo stesso evento dannoso. In tal caso entrambe le domande saranno integralmente evase secondo i criteri di cui al successivo art. 8.

Articolo 8 – Entità del contributo e graduatoria

1. Il contributo *una tantum* verrà concesso nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari.
2. Il contributo massimo erogabile è pari al 60% delle spese sostenute e con il limite ulteriore e non superabile di un rimborso pari a non oltre 7.000,00 euro (settemila,00).
3. Nei casi di richiesta di contributo per menomazioni o invalidità al lavoro è prevista l'erogazione di un contributo fisso pari ad euro 5000 (cinquemila,00).
4. Nei casi di richiesta di contributo a seguito di decesso dell'infermiere è prevista l'erogazione di un contributo fisso pari ad euro 10.000,00 (diecimila,00).
5. L'erogazione del contributo potrà essere concessa anche a integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

Articolo 9 – Valutazioni discrezionali del Comitato Centrale

1. Eventuali situazioni di estrema gravità e/o eccezionalità, che esulano dalla casistica di cui alle presenti Linee di indirizzo, potranno essere segnalate dagli Ordini alla Federazione. Il beneficio sarà in tali casi accordato, previa valutazione discrezionale, da parte del Comitato Centrale Fnopi.